



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
ORDINANZA DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA
Il Giudice

visti gli atti di causa;
visto l'art. 1114 c.c. e la perizia di stima in atti;
ritenuto che non sussista nel caso di specie la comoda divisibilit  del bene, come gi  emerso in fase esecutiva ai sensi dell'art. 600 c.p.c.;
ritenuto che occorre pertanto attuare la divisione mediante vendita dell'intero compendio;
visto l'art. 787 c.p.c.
rilevato che non sono insorte contestazioni sulla necessit  di procedere alla vendita del bene;
visti gli artt. 569, 570 e ss., 601e ss. cod. proc. civ.;
ritenuto che non vi sono elementi per risolvere in termini positivi la valutazione di cui all'art. 503 comma 2 c.p.c., in quanto non si ritiene che, mediante la modalit  di vendita con incanto, tenuto conto delle caratteristiche del compendio, sia probabile che la vendita possa avere luogo ad un prezzo superiore della met  rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;
ritenuto che nel caso in esame non sono emerse n  sono state prospettate ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;
visti gli artt. 569 e 570 c.p.c.

DISPONE

che il compendio di seguito descritto sia posto in vendita senza incanto, con modalit  telematica asincrona in n. 2 lotti ad un prezzo base non inferiore a:

LOTTO 1 € 103.500,00

LOTTO 2 € 13.500,00

visto l'art. 591bis c.p.c.;

DELEGA

Per le operazioni di vendita e per ogni attivit  successiva, ai sensi dell'art. 788 e 591 bis c.p.c., secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, **L'AVV. SILVIA GIAMMARCHI**

NOMINA

gestore della vendita telematica la Societ  **ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.p.a.** che vi provveder  a mezzo del suo portale, al costo ivi pubblicato ai sensi dell'art. 10 comma III, del D.M. 6 febbraio 2015, n. 32, demandando al delegato, nel caso in cui nel prezzario del gestore siano previste pi  opzioni, la scelta di quella pi  conveniente per la procedura;

DISPONE

che le attivit  delegate si svolgano secondo le seguenti modalit :



- 1) per prima cosa, ove non vi abbia gi  provveduto personalmente in precedenza, il delegato alla vendita proceder  ad eseguire un accurato controllo del fascicolo di ufficio nonch  i controlli preliminari (appartenenza dei beni all'esecutato, completezza della perizia, sussistenza o meno della comunione legale, esistenza di creditori iscritti, di sequestranti o di comproprietari non avvisati ex artt. 498 e 599 c.p.c., etc.) sottoponendo le problematiche riscontrate al Giudice dell'esecuzione;
- 2) il professionista delegato, non appena gli venga comunicata l'ordinanza di delega, provveder  a richiedere al creditore o ai creditori tenuti al pagamento delle spese pubblicitarie gli estremi per la fatturazione;
- 3) il professionista delegato   autorizzato ad aprire conto corrente vincolato all'ordine del Giudice ed intestato al procedimento e denominato "RG 2055/2024 - Delega", dotato di home banking esclusivamente consultivo, segnalando alla Cancelleria il nominativo dell'Istituto di Credito prescelto;   fatto divieto al Professionista Delegato (cos  come al personale dell'Istituto di Credito) di rivelare in qualsiasi modo a terzi la presenza di offerte, e gli   inibita la consultazione del conto per tutta la durata di ciascun esperimento di vendita (dalla pubblicazione dell'avviso al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte);
- 4) nel caso in cui il fondo spese gi  versato sul conto corrente intestato alla procedura aperto per la custodia non sia sufficiente a coprire i costi del primo tentativo, sar  cura del Delegato - coordinandosi con il Custode se soggetto diverso - acquisire la parte mancante del fondo spese da quantificare e richiedere via PEC al creditore procedente, **il quale ultimo sar  tenuto all'integrazione nel termine di trenta giorni**;
 - il Delegato   altres  autorizzato a richiedere al creditore procedente, con gli stessi termini e modalit , ogni integrazione del fondo spese che risulti necessaria in corso di delega per portare a compimento tutti i tentativi di vendita gi  autorizzati dal GE; la richiesta dovr  essere inoltrata dal delegato non appena ne ravvisi la necessit , in modo da non rallentare la fissazione delle vendite successive; **tutti i fondi spese dovranno essere versati esclusivamente sul conto corrente relativo alla Custodia** mentre il conto corrente relativo alla delega   dedicato in via esclusiva alla gestione delle cauzioni e dei saldi prezzo;
 - il termine per il pagamento del fondo spese   assegnato direttamente dal Giudice ad una parte processuale: lo stesso ha natura di **termine ordinatorio**, soggetto alla **disciplina di cui all'art. 154 c.p.c., prorogabile** - su istanza di parte - **solo prima della scadenza per una**

durata non superiore al termine originario, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, senza che ne sia stata richiesta la proroga prima della scadenza, potr  essere dichiarata la chiusura anticipata del processo esecutivo per improseguibilit , o la sua estinzione ai sensi dell'art. 631bis c.p.c.;

- qualunque creditore munito di titolo esecutivo pu  dare impulso alla procedura, facendosi carico del versamento del fondo spese in sostituzione del creditore procedente;

- in caso di mancato versamento del fondo spese nel termine fissato, il professionista delegato dovr  rimettere senza indugio gli atti al GE;

- salvo che non sia eccezionalmente disposto in senso diverso dal GE con espresso provvedimento, i professionisti delegati dovranno provvedere a saldare le societ  di gestione della pubblicit  nonch  le societ  di gestione dei servizi telematici inderogabilmente entro 20 giorni da quando ottengono la documentazione giustificativa della relativa prestazione chiesta o la relativa fattura; rende noto che il mancato assolvimento dell'onere in esame nei tempi sopra evidenziati potr  essere causa di revoca dell'incarico al professionista delegato;

5) il Professionista delegato dovr  svolgere **almeno tre vendite nell'arco di 12 mesi decorrenti dall'emissione della presente ordinanza, con durata complessiva della delega non superiore a 24 mesi**:

- la prima vendita dovr  essere esperita in un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di delega (solo nel caso in cui sia necessaria l'integrazione del fondo spese il predetto termine decorrer  dal versamento dello stesso);

- le vendite successive dovranno essere fissate contestualmente alla chiusura del verbale di asta deserta in modo tale da rispettare la tempistica prevista dalla presente ordinanza e fermo restando che ogni esperimento dovr  prevedere per la presentazione delle offerte d'acquisto un termine non inferiore a quarantacinque giorni (fermo restando che la pubblicit  dovr  essere passata al gestore per la lavorazione novanta giorni prima della data fissata per la vendita);

- i termini che precedono non comportano decadenza dall'espletamento dell'attivit  essendo rivolti al delegato, in qualit  di ausiliario del Giudice, e finalizzati alla direzione della procedura esecutiva; il rispetto degli stessi, cos  come di ogni altra disposizione contenuta nell'ordinanza,   tuttavia valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591bis ultimo comma c.p.c. e il loro mancato rispetto richiede la redazione di apposita relazione al G.E. con la

quale si indicano le ragioni per le quali la tempistica indicata non   stata rispettata:

- il termine per la presentazione delle offerte telematiche   stabilito nelle ore **11:00 del giorno precedente a quello della vendita telematica asincrona:**

- dopo ciascun tentativo di vendita con esito negativo il prezzo base degli immobili dovr  essere ribassato, ai sensi dell'art. 591 c.p.c. e pertanto il delegato   tenuto a verificare, per determinare la misura del ribasso, il numero di tentativi di vendita complessivamente effettuati, anche prima della presente ordinanza:

- **dal secondo e fino al quarto tentativo il ribasso dovr  essere della misura fissa del 25%;**

- **dal quinto tentativo in poi, il ribasso dovr  essere della misura fissa del 50%, salvo diversa valutazione** delle condizioni di vendita che dovr  essere autorizzata dal Giudice su richiesta motivata del delegato basata su elementi oggettivi;

6) al momento della pubblicazione dell'avviso lo stesso dovr  essere depositato in PCT e all'esito di ciascuna vendita dovranno essere depositati nel fascicolo telematico i relativi atti; al termine della terza vendita senza esito positivo, **dovranno essere rimessi gli atti al Giudice unitamente ad una relazione riassuntiva** avente ad oggetto:

- il numero dei lotti e la sommaria descrizione dei beni posti in vendita;
- l'esito e i prezzi di ciascun tentativo di vendita per ciascun lotto;
- gli eventuali contatti ricevuti da parte di interessati;
- i costi di procedura e le operazioni effettuate sul c/c relativo alla delega e alla custodia;
- il numero di tentativi ancora utilmente esperibili;

ove il delegato non ritenga di suggerire al GE la chiusura anticipata della procedura, lo stesso provveder  contestualmente alla remissione degli atti a richiedere al creditore procedente (con le modalit  pi  sopra indicate) le integrazioni del fondo spese occorrenti per la prosecuzione dei tentativi di vendita;

7) per ogni tentativo di vendita dovr  essere redatto apposito verbale telematico da depositarsi in PCT, corredato dei giustificativi di spesa della pubblicit , delle offerte, delle cauzioni e di ogni altro documento inerente il tentativo esperito;

8) il professionista avr  cura di monitorare l'ammontare delle spese della procedura (comprenditive delle spese legali potenzialmente liquidabili in favore del creditore procedente, ex art. 95 c.p.c.) in relazione al prezzo del bene, al fine di verificare la possibilit  di estinzione per antieconomicit  ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

- a tal fine, laddove le spese maturate e maturande raggiungano un ammontare tale da far presagire che non   pi  possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, il professionista   tenuto a rimettere gli atti al Giudice anche prima dell'esaurimento della delega, segnalando altres  se   stato fatto tutto quanto possibile per rendere il bene pi  appetibile sul mercato (ordine di liberazione emesso ed attuato - nei casi in cui ci  sia possibile ex art. 560 c.p.c. -, forme di pubblicit  pi  idonee al caso concreto, modalit  di vendita diverse da quelle gi  tentate).

9) Ai sensi dell'art. 16-bis co. 9 sexies D.L., 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dal d.l., 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119, **entro trenta giorni** dalla comunicazione della propria nomina il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivit  iniziali svolte (fissazione del primo tentativo di vendita, richiesta di integrazione del fondo spese, notifica dell'ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti, etc.). A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, **con cadenza semestrale**, un rapporto riepilogativo periodico delle attivit  svolte. Ove al delegato sia stato affidato altres  l'incarico di Custode la relazione potr  essere unitaria (con termine semestrale in luogo di quello quadrimestrale previsto nell'ordinanza di nomina del Custode da intendersi a tutti gli effetti sostituito dalla presente ordinanza). Tutti i rapporti periodici devono essere depositati esclusivamente con modalit  telematiche. **Allo stato il modello informatico (XSD) elaborato dal Ministero   disponibile e ne   pertanto obbligatorio l'utilizzo.**

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

L'avviso di vendita deve contenere:

- a. gli estremi previsti nell'art. 555 c.p.c. per l'identificazione del bene pignorato;
- b. sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, concernenti l'ubicazione, la tipologia, le caratteristiche (superficie, vani, balconi, piano, interno, etc.), le eventuali pertinenze (cantina, box, posto auto, giardino, etc.), la condizione (libero, libero da persone ma non da cose, occupato dal debitore, occupato da terzi con o senza titolo e se l'ordine di liberazione sia stato emesso nelle ipotesi di cui all'art. 560 c.p.c., nonch  le istruzioni per ottenere la liberazione a carico della procedura mediante l'esecuzione dell'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento ex art. 560, comma VIII, c.p.c.) la

5



sussistenza e l'ammontare delle spese condominiali insolute relative agli ultimi due anni, ed altri eventuali dati ritenuti di interesse;

- c. la precisazione che le unit  immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servit  attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'Esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione (di cui il professionista indicher  il nominativo e gli estremi), anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie;
- d. l'indicazione che conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualit  o difformit  della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessit  di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennit  o riduzione del prezzo;
- e. a norma dell'art. 173 quater disp. att. c.p.c., l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del T.U. D.P.R. 380/2001 (come da dichiarazione resa dall'Esperto nella perizia di stima) nonch  le notizie di cui all'articolo 46 dello stesso T.U. e di cui all'articolo 40 L. 47/1985 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullit  di cui all'articolo 46, comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata L. 47/1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potr , ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46 co. 5  del citato T.U. e di cui all'articolo 40 co. 6  della citata L. 47/1985, purch  presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- f. la menzione delle eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento;



- g. il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 c.p.c., il prezzo base di vendita indicato in ordinanza ed il prezzo minimo, non inferiore al 75% del prezzo base, a cui   possibile offrire, nonch  gli aumenti previsti per il caso di gara fra pi  offerenti;
- h. i siti Internet sui quali   pubblicata la relativa relazione di stima;
- i. il nome e il recapito telefonico del Custode nonch  del Delegato se persona diversa;
- j. il nominativo del Gestore della Vendita Telematica e la sua piattaforma;
- k. l'indicazione che le richieste di visita dei beni immobili dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale <http://venditepubbliche.giustizia.it>;
- l. le modalit  ed il termine per la presentazione delle offerte telematiche, nonch  la data fissata per l'esame delle stesse con la precisazione che il ritardo nell'inizio delle operazioni di vendita non potr  in alcun modo invalidare il procedimento;
- m. l'invito, per le offerte telematiche**, ad accertarsi che entro l'orario indicato sia stata generata la ricevuta di consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia e **ad eseguire il bonifico relativo alla cauzione in tempo utile (non oltre 3 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo possibilit  di effettuare un bonifico istantaneo) affin  la stessa risulti effettivamente accreditata sul conto corrente intestato alla procedura, al momento dell'apertura delle buste**;
- n. l'IBAN del conto corrente intestato alla procedura esecutiva sul quale versare le cauzioni;
- o. l'avviso che il Tribunale per la vendita non si avvale di mediatori, agenzie immobiliari o altri intermediari (scritto in maniera visibile, grassetto e stampatello);
- p. le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni sull'immobile (presso il Custode dell'immobile - in particolare ove diverso dal delegato - con indicazione del numero di telefono - presso i Siti internet sui quali sono stati inseriti gli



avvisi e gli atti ex art. 490, secondo comma, c.p.c., al numero verde del gestore della pubblicit  800630663 di Gruppo Edicom S.p.a.) o sulla vendita telematica (presso il delegato e presso il gestore nominato per la vendita indicando, ove disponibile, il numero e gli orari di apertura del relativo call center).



Della vendita dovr  essere data pubblica notizia, a cura del Professionista, mediante:

1) pubblicazione di **copia della presente ordinanza di delega**, nonch  **della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c.**, di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate (due raffiguranti l'esterno del bene e tre raffiguranti l'interno - senza che la pubblicazione di un numero inferiore di foto comporti alcun vizio della pubblicit ), **della planimetria e dell'avviso di vendita** sul portale del Ministero della Giustizia, in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nello stesso termine dovranno essere inserite sul portale le richieste di pubblicazione sui siti privati indicati nel seguente punto 2;



2) pubblicazione tramite il gestore Gruppo Edicom S.p.a. di copia della presente ordinanza di delega, nonch  della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate, della planimetria e dell'avviso di vendita nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sui siti internet www.asteannunci.it www.asteavvisi.it www.rivistaastegiudiziarie.it www.astegiudiziarie.it

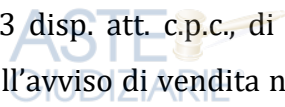


Dispone inoltre la seguente pubblicit  complementare tramite Gruppo Edicom s.p.a.:

3) sistema Aste Click, che prevede la pubblicazione sui principali siti internet immobiliari privati (es. casa.it, e-bay annunci, secondamano.it, idealista.it, bakeka.it);

4) pubblicazione sulla Rivista delle Aste Giudiziarie e sul tabloid Aste Giudiziarie Terni, entrambi editi da Gruppo Edicom S.p.a. prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonch  diffusione mediante sistema postal target;

5) pubblicazione tramite la societ  PIEMME S.p.a. di copia della presente ordinanza di delega, nonch  della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate, della planimetria e dell'avviso di vendita nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul portale www.Legalmente.net nonch  pubblicazione su www.ilmessaggero.it di un banner pubblicitario (geolocalizzato Umbria e Lazio) con l'annuncio di vendita (contenente le



seguenti informazioni: Logo Tribunale di Terni, Foto immobile se disponibile, n. procedura, Indirizzo, Città, Provincia e Prezzo base).

Il delegato potrà altresì appendere cartello “vendesi” in loco (quale adempimento supplementare e non obbligatorio, la cui mancanza non potrà inficiare in alcun modo la regolarità del tentativo di vendita);

Del pari è ammesso ogni ulteriore adempimento pubblicitario proposto a titolo gratuito dal gestore della vendita telematica o dai creditori sui siti dagli stessi gestiti;

La pubblicità dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. L'ufficio Giudiziario e il numero di ruolo della procedura;
- b. il nome del Giudice dell'Esecuzione;
- c. il nome del Professionista Delegato e l'indicazione dei suoi recapiti nonché, se soggetto diverso, di quelli del Custode;
- d. il Comune e l'indirizzo ove è situato il bene;
- e. il diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, etc.);
- f. la categoria (residenziale, commerciale etc.)
- g. la tipologia, le caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, etc.) e la presenza di eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, etc.);
- h. la condizione (libero, occupato dal debitore/da terzi);
- i. il prezzo base, il prezzo minimo e l'ammontare del rilancio in caso di gara;
- l. il termine per la presentazione telematica delle offerte;
- m. la data e l'ora fissata (con espressa indicazione di orario di inizio e orario di fine) per la vendita telematica asincrona;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

1) Le offerte telematiche andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli **artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015** e in conformità alle istruzioni contenute nel Manuale Utente reperibile sul sito del Portale delle vendite pubbliche <https://pvp.giustizia.it/pvp/>

Sul portale sono altresì reperibili i tutorial che guidano alla compilazione dell'offerta ed al pagamento telematico del bollo.

Il pagamento del bollo di importo pari a € 16,00 potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area “pagamenti online tramite

Pago Pa - utenti non registrati" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

2) Le offerte di acquisto criptate devono essere inviate dal presentatore dell'offerta - **che deve necessariamente coincidere con il soggetto offerente** - entro le ore 11.00 del giorno prima della celebrazione dell'asta, utilizzando esclusivamente il modulo di Offerta Telematica reperibile sul portale ministeriale <http://venditepubbliche.giustizia.it>, nonch  sulla piattaforma del gestore della vendita telematica. L'invio - comprensivo di un file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta nonch  della ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici - va effettuato all'indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacerit.it.

3) L'offerta pu  essere formulata dall'offerente:

- personalmente;
- oppure tramite un avvocato, munito di procura autenticata da notaio, il quale potr  altres  presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u. c. e 583 c.p.c.;

4) L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita), con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; dovr  essere indicato altres  il domicilio nonch  lo stato civile del soggetto cui andr  intestato l'immobile (non sar  possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);

- se l'offerente   coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;

- se l'offerente   minorenne, l'offerta dovr  essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se l'offerente   persona fisica straniera non regolarmente soggiornante sul territorio dovr  allegare gli estremi del trattato internazionale che legittima l'acquisto in Italia oppure la sussistenza in suo favore della condizione di reciprocit  (cio  se nel suo Paese d'origine   permesso ad un italiano acquistare un immobile) verificabile al seguente indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm;

- se l'offerente straniero   "regolarmente soggiornante" dovr  essere allegato il permesso o la carta di soggiorno;

- il cittadino dell'UE o EFTA non dovr  produrre alcuna documentazione legittimante l'acquisto (in tutti questi casi sar  cura del delegato alla vendita effettuare tutte le opportune

verifiche prima di dichiarare la validit  dell'offerta);

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio e per la fine delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto (che non potr  essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia);

i) il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario, nonch  la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 22 D.leg. 231/07, che dovr  avvenire entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale nel periodo 01.08 - 31.08 di ogni anno). In caso di mancata indicazione del termine o di indicazione di un termine superiore lo stesso   da intendersi automaticamente indicato in 120 giorni; ove sia indicato un termine inferiore lo stesso   vincolante per l'aggiudicatario che in caso di mancato rispetto sar  dichiarato decaduto dall'aggiudicazione;

Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

Si rende noto che la dichiarazione ai fini antiriciclaggio deve essere depositata nello stesso termine per il versamento del saldo prezzo;

l) l'importo versato a titolo di cauzione **pari al 10% del prezzo offerto**, che sar  trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

NB. Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga identificato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO   normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6  ed il 16  carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

n) il codice IBAN del conto sul quale   stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera m);

o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica

certificata per la vendita telematica di cui all'art. 12 co. 5 D.M. 32/2015), utilizzata per trasmettere l'offerta e ricevere le comunicazioni dal sistema nonch  il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal DM 32/2015;

NB. Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o all'avvocato depositante;

p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima (e dei relativi allegati), dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita;

q) la volont  di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

ATTENZIONE: le dichiarazioni e i dati sopra richiesti che non possano essere inseriti nel modello telematico ministeriale dovranno essere fatti oggetto di separata dichiarazione da parte dell'offerente; tale dichiarazione dovr  essere allegata telematicamente all'offerta, a pena di inefficacia di quest'ultima.

5) A pena di inammissibilit , l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente (utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validit  rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati) e trasmessa assieme agli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata; in alternativa   possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di cui all'art. 12 co. 5 D.M. 32/2015;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l'offerta dovr  essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015.

6) All'offerta telematica sottoscritta devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia del documento di identit  e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano;

b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sar  dichiarata inammissibile;

c) se l'offerta   formulata da pi  persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta;

- d) copia anche per immagine della procura speciale o generale rilasciate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di avvocato, che potr  presentare anche offerta telematica per persona da nominare;
- e) copia della visura camerale della societ  attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non pi  di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla societ  alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante nonch  originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi e attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente   minorenne, copia del documento d'identit  e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta (suo legale rappresentante), nonch  copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine - della dichiarazione del coniuge, autenticata da pubblico ufficiale, di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima, di volersi avvalere di benefici fiscali, e del termine entro il quale si render  la dichiarazione ai fini antiriciclaggio, effettuate in separato documento;
- 7) La cauzione dovr  essere versata dall'offerente esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente delega indicato nell'avviso di vendita dal professionista delegato.

La causale dovr  contenere i seguenti dati: indicazione del Tribunale, numero di ruolo della procedura, data in cui si terr  l'esperimento di vendita, numero eventuale del lotto, dicitura "cauzione" (ad esempio "TRIBUNALE DI TERNI, RGE N. 123/2024, 31.07.2024, LOTTO 3, CAUZIONE").

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovr  risultare accreditata sul conto corrente entro il giorno precedente alla vendita; sar  comunque dichiarata efficace l'offerta la cui cauzione sia stata accreditata sul conto corrente in un momento successivo, qualora **l'ordine di bonifico sia stato effettuato entro le ore 11:00** del giorno precedente alla vendita e sempre per  che l'accredito sia visibile non oltre l'orario di apertura delle buste.

SI INVITA L'OFFERENTE AD EFFETTUARE L'ORDINE DI BONIFICO ORDINARIO ALMENO 3 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DEL GIORNO DI SCADENZA PER IL DEPOSITO DELLE OFFERTE O - IN ALTERNATIVA - DI EFFETTUARE UN BONIFICO ISTANTANEO.

Nel caso di bonifico estero in modalit  "OUR", lo stesso andr  inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente

decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione cos  decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sar  motivo di esclusione dell'offerta.

8) Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data pi  beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potr  fare un'unica offerta valida per pi  lotti dichiarando per  - con dichiarazione allegata ad **ogni** singola offerta - di volerne acquistare uno solo;

- in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri;

- qualora i lotti simili abbiano prezzi differenti, l'offerta valida per pi  lotti dovr  specificare il prezzo offerto per ciascun lotto, fermo restando che l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri (mentre la cauzione versata potr  essere una sola ma dovr  essere necessariamente pari al 10% del prezzo offerto per il bene di valore pi  elevato);

9) Ai sensi dell'art. 571 co. 2  c.p.c. l'offerta non sar  considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine indicato nell'avviso;

B) se non   indicato il prezzo offerto;

C) se   inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

D) se l'offerente non presta cauzione, o se la stessa   inferiore al 10% del prezzo offerto;

10) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata   irrevocabile**: si potr  procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

1) Le buste telematiche saranno aperte il giorno e all'ora indicati nell'avviso di vendita;

2) Gli offerenti parteciperanno alle operazioni di vendita esclusivamente in via telematica, collegandosi tramite l'area riservata del sito internet del gestore della vendita telematica. Potranno accedere all'area riservata utilizzando le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita: tali credenziali saranno ricevute nella casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta;

3) Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso di vendita per l'inizio delle operazioni non pu  costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti;

4) Il professionista delegato, referente della procedura, una volta verificata la regolarit  delle

offerte dar  inizio alle operazioni di vendita;

5) Nel caso in cui sia stata depositata una sola offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tale ultimo caso il professionista dovr  rimettere gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto;

6) Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte pi  offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si proceder  a gara sulla base della offerta pi  alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a € 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001;

i valori da prendere in considerazione per i rilanci sono quelli relativi al prezzo base e non quelli relativi al prezzo offerto;

7) La gara avr  durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potr  effettuare rilanci nel rispetto di quanto stabilito al punto 6) ed il gestore della vendita telematica comunicher  ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e con SMS;

8) Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara, la stessa sar  prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci; se nei 10 minuti di proroga venga presentato un ulteriore rilancio, la gara sar  prorogata di ulteriori 10 minuti fino ad un massimo complessivo di dodici proroghe (vale a dire 120 minuti oltre alle 24 ore originarie);

9) Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicher  a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al delegato l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avr  luogo entro il giorno lavorativo successivo al suo termine.

Il bene verr  aggiudicato dal professionista delegato a colui che avr  effettuato l'offerta pi  alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

10) **Se la gara non ha avuto luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilit  di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di pi  offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha prestato la cauzione pi  alta, e in caso di parit  di cauzioni offerte a colui che abbia indicato un termine inferiore per il saldo prezzo;

11) All'offerente che non risulter  aggiudicatario, la cauzione sar  restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

12) Laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta   inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza o se all'esito della gara, il prezzo raggiunto   inferiore al prezzo base non si fa luogo all'aggiudicazione e si procede alla rimessione degli atti al GE: a tal fine il professionista   tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

- laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590bis c.p.c., sia presentata dal creditore a favore di un terzo il delegato dovr  verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare;

- in tal caso il decreto di trasferimento dovr  essere predisposto in favore del terzo;

- in mancanza l'aggiudicazione diverr  definitiva in capo al creditore;

DISPOSIZIONI PER L'AGGIUDICATARIO DEL BENE

1) **L'aggiudicatario   tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla met  del compenso del delegato** relativo alla sola fase di trasferimento della propriet  e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del D.M. 227/15;

- il relativo importo sar  comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il pagamento dovr  essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo;

- le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione;

2) **Il prezzo di aggiudicazione** (dedotta la cauzione prestata) **e le spese** come quantificate dal delegato, **dovranno essere versati**, entro il termine indicato nell'offerta, **mediante bonifico bancario** alle coordinate indicate dal delegato;

3) **Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo** concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provveder :

- a verificare se l'istanza ex art. 41 TUB sia stata tempestivamente formulata entro l'udienza 569 c.p.c.;

- a verificare se il creditore fondiario abbia depositato nota di precisazione del proprio credito nel termine di 20 giorni dall'aggiudicazione;

- a versare all'Istituto mutuante, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura;

al creditore fondiario non potr  comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovr  essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario, e delle presumibili spese di procedura ancora da sostenere, nonch  per il caso di liquidazione giudiziale del debitore esecutato o procedure assimilate a copertura delle prededuzioni gi  maturate in sede concorsuale, e previa verifica dell'ammontare del credito ipotecario ammesso al passivo, per conoscere i quali dovr  essere contattato il Curatore;

4) **Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato**, egli dovr  indicare nella propria domanda di partecipazione l'Istituto di credito mutuante;

- entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario;

- si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al professionista delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento;

- in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal professionista delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui   opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

5) **In caso di mancato versamento del saldo prezzo**, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario, degli oneri tributari quantificati dal professionista delegato (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima all'estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sar  revocata e sar  disposto l'incameramento della cauzione.

Inoltre l'aggiudicatario inadempiente sar  esposto alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2  c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verr  condannato al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c.).

ULTERIORI COMPITI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO EX ART. 591-BIS C.P.C.

- 1) Nell'ipotesi di vendita in pi  lotti, il professionista cesser  le operazioni, ai sensi degli artt. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione, sia stata gi  conseguita una somma pari all'ammontare dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice dell'Esecuzione;
- 2) Verificare l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo d'aggiudicazione e del tempestivo deposito da parte dell'aggiudicatario, **assieme a copia della dichiarazione sostitutiva ai fini antiriciclaggio** (sollecitandolo se necessario);
- 3) Quantificare gli oneri tributari e la met  del compenso, oltre alle spese generali, ai sensi del D.M. 227/15, connessi all'aggiudicazione, comunicando tempestivamente all'aggiudicatario l'importo necessario al loro adempimento e ricevere i relativi importi;

- 4) Segnalare tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione l'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione;
- 5) Non appena verificato l'avvenuto versamento del saldo prezzo e dell'importo delle spese necessarie ad assolvere gli oneri tributari connessi alla vendita, nonch , ove previsto, del deposito della quietanza rilasciata dal creditore fondiario, trasmettere al Giudice dell'Esecuzione:
- a) la bozza del decreto di trasferimento, avendo cura di trasmetterne copia in formato .rtf all'indirizzo mail istituzionale del giudice;
 - b) visura ipocatastale aggiornata dell'immobile oggetto della vendita (che dovr  eseguire personalmente, senza rivolgersi all'Esperto);
 - c) attestazione scritta del tempestivo ed esatto versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e dell'importo delle spese necessarie a perfezionare il trasferimento del bene;
 - d) documentazione pubblica idonea a stabilire con certezza la sussistenza o meno del regime di comunione legale, anche per effetto della legge 76/2016 (non saranno considerate sufficienti mere autocertificazioni dello stato civile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/00);
 - e) in caso di acquisto come bene personale ai sensi delle lettere c) d) f) dell'art. 179 c.c., acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario e del coniuge da rendersi innanzi al Cancelliere dell'Ufficio esecuzioni;
 - f) il Certificato di Destinazione Urbanistica, ove necessario, contattando direttamente l'Esperto che ha stimato l'immobile, cui sar  corrisposto un compenso forfettario di Euro 200,00, oltre le spese vive documentate (in caso di pluralit  di CDU la liquidazione sar  plurima solo ove rilasciati da Comuni diversi);
 - g) l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) contattando direttamente l'esperto che ha stimato l'immobile, cui sar  corrisposto un compenso forfettario di Euro 300,00 oltre CP e IVA;
 - h) copia del contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 585 c.p.c.
 - i) copia della dichiarazione resa dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 22 D.leg. 231/07, secondo il modello allegato alla presente ordinanza;
- 6) In caso di stipula di contratto di mutuo da parte dell'aggiudicatario, avr  cura di inserire nella bozza del decreto di trasferimento la seguente dizione: *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto   avvenuto mediante erogazione della somma di   da parte di a fronte del*

contratto di mutuo a rogito del rep. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c.,   fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicit  immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota" (come da modello di decreto di trasferimento messo a disposizione dal Tribunale);

7) Eseguire le formalit  di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (a spese dell'aggiudicatario a carico del quale sar  anche met  del compenso del professionista delegato in relazione alle attivit  successive alla vendita);

- notificare il decreto di trasferimento all'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e di cui all'articolo 40 co. 6  della L. 47/1985 (ove se ne profili concretamente la necessit , alla luce di quanto accertato dall'Esperto nella perizia di stima);

- espletare le formalit  di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c. (da effettuarsi a spese della procedura, traendo provvista necessaria dal conto corrente alla stessa intestato);

- eseguire le formalit  relative alla pubblicit  e pagare le relative fatture dal conto relativo alla Custodia (ove il Custode sia persona diversa sar  cura del delegato interfacciarsi con lo stesso per il sollecito pagamento delle fatture);

- il professionista delegato   autorizzato sin da ora a prelevare le somme necessarie per l'espletamento delle formalit  indicate, nonch  a restituire all'aggiudicatario le eventuali somme versate in eccesso, a restituire le cauzioni agli offerenti telematici mediante bonifico: il presente provvedimento costituisce autorizzazione preventiva, senza necessit  di presentare richiesta di prelievo al Giudice;

8) Comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il decreto di trasferimento al debitore che abbia espressamente eletto domicilio (mentre in caso di mancata elezione di domicilio, o di debitore costituito a mezzo difensore, la comunicazione avverr  a cura della Cancelleria);

9) Depositare nota spese relativa al proprio compenso (unitamente a relazione riepilogativa dell'attivit  svolta nel corso della delega), spesa privilegiata ex art. 2770 c.c. attenendosi rigorosamente alle previsioni di cui al D.M. 2015, n. 227 e sulla base del modello di

liquidazione reperibile sul sito internet del Tribunale; quale custode provveder  altres  all'invio dell'istanza di liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. 80/2009 (unitamente a relazione riepilogativa dell'attivit  svolta nel corso della Custodia, al relativo rendiconto ed all'estratto conto dall'apertura alla chiusura, come previsto nel punto successivo), secondo il modello diramato dall'Ufficio e reperibile sul sito internet del Tribunale (o solleciter  il Custode al deposito ove persona diversa dal delegato);

- contestualmente il delegato provveder  ad estinguere il conto relativo alla Custodia bonificando sul c/c relativo alla delega le somme ivi giacenti al fine di procedere al riparto, nel caso si tratti di canoni di locazione o di altre indennit , o per restituire al creditore il residuo dei fondi spese anticipati (sollecitando il Custode in tal senso se persona diversa dal delegato);

- verificare se l'Esperto sia stato liquidato per l'intero o se allo stesso sia stato corrisposto solo l'acconto ai sensi dell'art. 161 u.c. disp att. c.p.c., segnalando in tal caso al Giudice l'eventuale necessit  di conguaglio (sulla base del modello reperibile sul sito internet del Tribunale);

In qualit  di Custode del compendio nominato nell'ambito della procedura esecutiva sospesa, dovr  altres  continuare a svolgere l'incarico gi  assegnato ed in particolare:

- accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni pi  opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi, previa comunicazione al comproprietario o all'eventuale soggetto terzo che occupino effettivamente l'immobile;
- informare immediatamente il Giudice di qualsivoglia comportamento ostativo posto in essere dalle parti o dai terzi occupanti l'immobile;
- fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalit  della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicit  commerciali il proprio recapito telefonico;
- redigere sintetico verbale delle visite all'immobile che deve rimanere segretato presso il custode fino all'aggiudicazione e poi depositato insieme all'incartamento del decreto di trasferimento;
- provvedere a richieste al Giudice - ove non sia gi  stato adottato in precedenza - l'emissione dell'ordine di liberazione al momento dell'aggiudicazione provvisoria e darvi esecuzione, secondo le modalit  che saranno indicate dal Giudice in modo che il bene risulti effettivamente libero al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

- depositare istanza di liquidazione dei propri compensi nel fascicolo della procedura esecutiva.

Il Giudice dell'Esecuzione

RENDE NOTO

- che la vendita avviene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servit  attive e passive; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennit  o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non   soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualit , n  potr  essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualit  o difformit  della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessit  di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennit  o riduzione del prezzo, essendosi di ci  tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potr  ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purch  presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterr  met  del compenso del professionista delegato);
- che, se occupato dal debitore, la liberazione dell'immobile sar  effettuata a cura del Custode giudiziario dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario (che pu  essere preannunciata sin dal momento dell'aggiudicazione e da riformulare formalmente al Custode dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento) dando attuazione all'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalit  descritte nell'art. 560 c.p.c.;

- che se ancora occupato da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del Custode giudiziario, dando attuazione all'ordine di liberazione emesso contestualmente all'emissione della presente ordinanza (o, al più tardi, contestualmente all'emissione del decreto di trasferimento);
- che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui seguenti siti internet:

www.asteannunci.it www.asteavvisi.it www.rivistaastegiudiziarie.it www.astegiudiziarie.it
www.Legalmente.net

AUTORIZZA

i creditori interessati a dare pubblicità della presente ordinanza, esclusivamente a loro cura e spese non rimborsabili, anche con forme alternative e diverse a quelle indicate purché nel rispetto della riservatezza e della dignità delle parti della procedura esecutiva.

DISPONE

che il professionista nominato provveda a notificare l'ordinanza di delega ai creditori iscritti non intervenuti entro **30 giorni** dalla data odierna, nonché a comunicare, anche a mezzo PEC o raccomandata A/R, **l'avviso di vendita** relativo ad ogni tentativo a tutte le parti costituite, al debitore (presso il domicilio eletto o in mancanza presso la Cancelleria) ed ai creditori iscritti non intervenuti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e comunque in data antecedente lo svolgimento della gara.

AVVERTE

che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161*bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

LOTTO 1

Diritti di piena propriet  per la quota di 1/1 di appartamento adibito ad uso abitativo sito in Terni alla Via del Carnano, 4/A. Il bene in questione   parte di un fabbricato plurifamiliare sito in zona semicentrale della Citt  di Terni. L'intero edificio   composto complessivamente da n. 4 piani fuori terra e n. 1 piano seminterrato destinato ad abitazioni e garage. Dal punto di vista tipologico e strutturale, la costruzione suddivisa in 4 "palazzine" con interposti spazi condominiali di collegamento (scale a cielo aperto); la stessa   stata realizzata con strutture portanti in cemento armato e copertura a falde. Esternamente l'edificio si presenta in parte intonacato a civile e in parte rivestito con mattoncini a faccia vista. L'appartamento in esame con ingresso indipendente,   posto su due livelli (piano seminterrato - piano terra), ha un'altezza utile interna per ogni piano pari a ml 2.70 e risulta cos  suddiviso: zona giorno: ingresso / soggiorno con angolo cottura, camera da letto singola e n. 1 bagno - zona notte: disimpegno, n.1 camera da letto matrimoniale con cabina armadio e secondo bagno, nonch  terrazza con affaccio su corte esclusiva.

L'immobile risulta dotato di impianto fotovoltaico condominiale potenza circa 8 KW a copertura dei parcheggi riservati ai condomini.

Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio 87, particella 1872, subalterno 10, indirizzo Via Carnano n. 4/a, piano T - S1, categoria A2, classe 8, consistenza 5,5 vani, superficie mq 86,00, rendita   511,29.

L'acquirente dovr  sostenere delle spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale quantificate dall'esperto Geom. Giulio Cupido del 24.10.2024 nella perizia di stima alla quale si rinvia in circa   2.350,00, di cui si   gi  tenuto conto in sede di valutazione dell'immobile.

Dalla perizia estimativa risultano, altres , spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita per attuali   253,91 a carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Spese ordinarie annue di gestione condominiale dell'immobile   467,81) nonch  la trascrizione di un regolamento di condominio in data 24.11.2011 RP 9505.

L'immobile posto in vendita   occupato dal familiare non convivente con il debitore esecutato, senza titolo.

Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell'immobile, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformit  urbanistiche e catastali riscontrate, nonch  alle modalit  di determinazione del prezzo.

**LOTTO 2**

Diritti di piena propriet  per la quota di 1/1 su GARAGE sito in Terni alla Via del Carnano, 1-17-7 Il garage in esame   posto al piano seminterrato di un fabbricato di tipo residenziale", ha un'altezza utile interna pari a ml 2.85; l'ingresso avviene direttamente dalla corsia comune, alla quale si arriva tramite una comoda "rampa" condominiale, risultano buoni gli spazi di manovra. L'immobile risulta in ottimo stato di conservazione e manutenzione; ai fini valutativi pu  essere considerato semi - nuovo, visto anche l'anno di costruzione ovvero 2009. Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio 87, particella 1884, subalterno 54, indirizzo Via Carnano n. 1-17-7, piano S1, categoria C6, classe 8, consistenza 22.00 mq, superficie mq 30.00, rendita   45,45.

L'immobile risulta dotato di impianto fotovoltaico condominiale potenza circa 8 KW, posto a copertura dell'ingresso corsia garage.

L'acquirente dovr  sostenere delle spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale quantificate dall'esperto Geom. Giulio Cupido del 24.10.2024 nella perizia di stima alla quale si rinvia in circa   1850,00, di cui si   gi  tenuto conto in sede di valutazione dell'immobile.

L'immobile posto in vendita   occupato dal familiare non convivente con il debitore esecutato, senza titolo. Dalla perizia estimativa risultano, altres , spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita per attuali   54,73 a carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Spese ordinarie annue di gestione condominiale dell'immobile   17,30) nonch  la trascrizione del regolamento di condominio in data 18.12.2012 RP 9491.

Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell'immobile, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformit  urbanistiche e catastali riscontrate, nonch  alle modalit  di determinazione del prezzo.

Fissa in prosecuzione l'udienza del 07.07.2026 ore 10:00 per la verifica dell'esito delle vendite avvisando le parti che nel caso in cui l'attivit  di delega risulti fruttuosamente completata in anticipo potranno depositare istanza di anticipazione dell'udienza o, viceversa, ove le operazioni siano ancora in corso, istanza di differimento della stessa.

Terni, li 08.07.2025

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Francesco Angelini



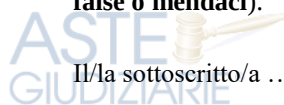




TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA
DALL'AGGIUDICATARIO



in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 585, 586 c.p.c. e 22 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
 (resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
 amministrativa n. 445/2000, **nella consapevolezza della responsabilit  civile e penale prevista per le dichiarazioni
 false o mendaci).**



Il/la sottoscritto/a

nato a (.....) il

Cod. fiscale

Nazionalit .....

Occupazione.....svolta nella provincia di

.....

residente a (.....) C.A.P.

via

estremi **documento di identit ** in corso di validit :

☐ Carta d'identit 

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare)

avente numero

rilasciato il da

scadenza

Dichiara ☐ di costituire ☐ di non costituire

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 (in caso
 affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica
 pubblica):.....

in qualit  di rappresentante legale dell'impresa di seguito indicata (compilare solo se l'aggiudicatario   un ente):

Ragione sociale

Sede legale: Via

C.A.P. Comune Provincia.....

Cod. fisc. /P. IVA.....



Attivit  principale:

DICHIARA

in relazione alla procedura di esecuzione forzata immobiliare indicata in epigrafe e nella sua qualit  di aggiudicatario del LOTTO, **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di "titolare effettivo" e le relative modalit  di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

Opzione 1)

☐ di essere l'unico titolare effettivo / l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

Opzione 2)

☐ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo; per le persone successive alla seconda, indicare le stesse a tergo del foglio riportando le medesime informazioni sotto indicate)

Cognome Nome

nato a () il

Cod. fiscale

Nazionalit .....

Occupazione.....svolta nella provincia di

residente a () C.A.P.

via

estremi **documento di identit ** in corso di validit :

☐ Carta d'identit 

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare)

avente numero

rilasciato il da

scadenza

Dichiara ☐ di costituire ☐ di non costituire

"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 (in caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):

Opzione 3)

☐ di non essere il titolare effettivo.

Il/I titolare/i effettivo/i dell'impresa  /sono di seguito indicato/i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo; per le persone successive alla seconda, indicare le stesse a tergo del foglio riportando le medesime informazioni sotto indicate)

Cognome Nome

nato a () il

Cod. fiscale

Nazionalit .....

Occupazione.....svolta nella provincia di

residente a () CAP

via

estremi **documento di identit ** in corso di validit :

☐ Carta d'identit 

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare)

avente numero

rilasciato il da

scadenza

Dichiara ☐ di costituire ☐ di non costituire

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 (in caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica).....

Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta   riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/etc.)

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti; per le persone successive alla seconda, indicare le stesse a tergo del foglio riportando le medesime informazioni sotto indicate)

Cognome Nome

nato a () il

Cod. fiscale

Nazionalità

Occupazione.....svolta nella provincia di

residente a () C.A.P.

via.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:☐ Carta d'identità☐ Patente☐ Passaporto☐ Altro (specificare)

avente numero

rilasciato il da

scadenza

Dichiara ☐ di costituire ☐ di non costituire

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera dd), comma 2, articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 (in caso affermativo indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica):.....

DICHIARA ALTRESI'

- che lo scopo e la natura dell'operazione di acquisto di immobile a mezzo di vendita forzata è:

- che le eventuali relazioni intercorrenti tra l'aggiudicatario (persona fisica o società/ente) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono:

- che la modalità di pagamento del saldo prezzo è stata effettuata a mezzo di:

☐ Bonifico Bancario

Intestazione del conto corrente (Cognome Nome):

Codice IBAN: ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____

☐ Assegno

- che la somma versata a titolo di cauzione nonché a titolo di saldo prezzo proviene da..... (indicare Stato di provenienza dei fondi) nonché è derivata da:

☐ Reddito da lavoro dipendente☐ Reddito da lavoro autonomo☐ Vincita☐ Lascito/eredità/donazione☐ precedente occupazione/pensione



- ☐ Operazioni/ Rendite da immobili
- ☐ Utile societario/Reddito d'impresa
- ☐ Disinvestimento
- ☐ Reinvestimento
- ☐ Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni
- ☐ Scudo fiscale
- ☐ Altro:.....



Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

– **copia dei documenti di identit  del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;

– **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identit  elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**



Terni, li _____



L'aggiudicatario/Il rappresentante legale





ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo   istaurato, la prestazione professionale   resa o l'operazione   eseguita;

Criteri per la determinazione della titolarit  effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche:

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIET  DI CAPITALI, si intende:

  titolarit  diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

  titolarit  indiretta di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societ  controllate, societ  fiduciarie o per interposta persona;

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI OGNI ALTRO SOCIET / ENTE:, si intende:

  persona fisica o persone fisiche cui, in ultima istanza,   attribuibile la propriet  diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

  nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui   attribuibile la propriet  diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza,   attribuibile il controllo del medesimo in forza:

o del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

  qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o pi  titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della societ 

3. Per titolare effettivo, IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, si intende:

  i fondatori, ove in vita;

  i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

  i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

4. Per titolare effettivo, IN CASO DI TRUST O ISTITUTI GIURIDICI AFFINI, si intende:

- ⇒ disponente
- ⇒ trustee
- ⇒ guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti,
- ⇒ beneficiari o classe di beneficiari
- ⇒ altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la propriet  diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Persone politicamente esposte

Per "persone politicamente esposte (PEP)" si intendono:

le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come anche i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami ai sensi della lett.dd del comma 2 dell'art.1 del D.Lgs.231/2007.

Per PEP s'intendono: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citt  metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonch  cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonch  cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonch  cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorit  indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citt  metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonch  le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarit  effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entit  notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.